

Europea nei confronti di ogni e qualsiasi imitazione o contraffazione da qualsiasi paese esse provengano;

se il Governo non ritenga di dover intervenire, in sede europea, affinché vengano difesi quei vini prodotti nei Paesi dell'Unione sulla base di pratiche e di tradizioni storicamente riconosciute e con l'utilizzo di vitigni intimamente connessi con i rispettivi territori d'origine.

(4-09611)

\* \* \*

### SALUTE

*Interrogazioni a risposta orale:*

MAURA COSSUTTA. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

il decreto ministeriale n. 78 del 26 giugno 2001, ha cancellato il divieto di donazioni del sangue per le persone che hanno avuto comportamenti omosessuali, non considerandolo un comportamento di per sé a rischio;

alcuni centri trasfusionali continuano invece a vietare alle persone che dichiarano di aver avuto comportamenti omosessuali di donare il sangue;

presso il policlinico nella città di Bari, l'ospedale pediatrico « Giovanni XXIII » e l'ospedale « Di Venere », viene presentato ai donatori un questionario da compilare precedente alla donazione che esclude espressamente le persone che hanno avuto comportamenti omosessuali;

secondo quanto risulta all'interrogante, presso il centro trasfusionale dell'Ospedale Maggiore di Milano si registra comportamento analogo a quello descritto nei confronti dei donatori che hanno avuto comportamenti omosessuali, i quali vengono esclusi dalla possibilità di donare il sangue;

la scelta di escludere le persone omosessuali dalla donazione del sangue viene giustificata sulla base di un documento del

1992 della *Food and Drug Administration* americana, che non risulta far parte dell'ordinamento italiano e tantomeno di quello riferibile all'Unione europea e dunque direttamente applicabile nel nostro paese —:

quali iniziative intenda adottare affinché nelle strutture sanitarie venga applicato il decreto ministeriale 26 gennaio 2001, n. 78 « Protocolli per l'accertamento della idoneità del donatore di sangue e di emocomponenti »;

quali iniziative intenda adottare affinché nelle strutture sanitarie venga posta fine ad una ingiusta discriminazione nei confronti della popolazione omosessuale. (3-03252)

MAURA COSSUTTA. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

la commissione Aids del Ministero della salute sta elaborando il documento in relazione alla campagna di prevenzione contro l'Aids;

nel documento richiamato, che dovrebbe implementare le raccomandazioni al nostro paese per la tutela della salute contro l'Aids, non sarebbe prevista alcuna misura indirizzata espressamente alla popolazione omosessuale, né sarebbe coinvolta alcuna associazione *gay* del paese;

la Conferenza intergovernativa dei Ministri della sanità dell'Unione europea, riunitasi a Berlino lo scorso mese di febbraio, ha evidenziato quanto i rapporti omosessuali sono il campo su cui è necessario intervenire nella prevenzione all'Aids —:

se corrisponda al vero che nella attuale campagna di prevenzione del Ministero della salute non vi sia alcun riferimento alla popolazione omosessuale e non si faccia cenno alle misure di prevenzione contro la trasmissione sessuale della malattia, tra le quali l'uso del profilattico, sia per le persone etero che per gli omosessuali. (3-03253)

*Interrogazioni a risposta scritta:*

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

l'ultimo adeguamento apportato alla tariffa nazionale dei medicinali risale all'anno 1993, e cioè ad undici anni or sono;

in realtà la normativa vigente, e precisamente il TULS del 1934, prevede l'aggiornamento «almeno ogni due anni»;

la tariffa vigente, fissata con decreto ministeriale 19 agosto 1993, è rimasta immutata malgrado le reiterate sollecitazioni dei farmacisti italiani;

l'aumento dei prezzi delle sostanze incide ormai al punto tale da costringere gli operatori a vendere i prodotti ad un prezzo addirittura inferiore a quello d'acquisto, atteso il divieto, per il farmacista, di vendere medicinali ad un prezzo diverso da quello indicato in tariffa;

in particolare, poi, l'entrata in vigore (a partire dal 1° gennaio 2004) delle norme di buona preparazione dei medicinali in farmacia stabilisce le procedure di allestimento di preparati magistrali ed officinali non sterili con il dichiarato scopo di garantire la qualità del prodotto o offerto al pubblico, sicché, a maggior ragione, appare doveroso riconoscere un corrispettivo economico adeguato per l'opera professionale prestata;

l'eventuale mancato adeguamento della tariffa darebbe un colpo decisivo al settore della preparazione magistrale che da più parti si dichiara di voler sostenere ed anzi rilanciare;

anche la Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani ha invitato il Ministro della salute e la Direzione generale dei farmaci ad adeguare le tariffe, fin qui senza esito —

se non ritenga di dover provvedere, senza ulteriore indugio, ad adeguare la tariffa nazionale dei medicinali, bloccata dal 19 agosto 1993, malgrado la legge

disponga che l'adeguamento debba essere fatto «almeno ogni due anni». (4-09610)

OLIVIERI. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

la signora Riccarda Vaia, residente in Cavalese (Trento), aveva presentato domanda amministrativa il 22 febbraio 1995 con la quale chiedeva al Ministero della Salute il conferimento dell'indennizzo previsto dalla legge n. 210 del 1992 poiché assumeva di aver subito una poliomielite anteriore acuta, gravemente invalidante, a causa della vaccinazione antipoliomielitica praticata il 21 maggio 1960, su invito delle autorità sanitarie competenti;

visto il rifiuto del Ministero di esaminare la domanda amministrativa sull'assunto che la vaccinazione che aveva provocato il danno non era, all'epoca, obbligatoria, Riccarda Vaia adiva il Tribunale di Trento per sentire accertare il proprio diritto all'indennizzo;

chiedeva al giudice l'accoglimento di formale eccezione di illegittimità costituzionale, che pure formalmente sollevava, nei confronti dell'articolo 1 della legge n. 210 del 1992, nella parte in cui escludeva dall'indennizzo i cittadini danneggiati da vaccinazioni antipoliomielitica, non obbligatoria, ma tuttavia fortemente incentivata e consigliata dall'autorità sanitaria;

il Tribunale di Trento sollevava eccezione di illegittimità costituzionale della legge n. 210 del 1992 nei termini denunciati dalla signora Vaia Riccarda, lamentando altresì l'illegittimità costituzionale della riduzione del 70 per cento dell'indennizzo dovuto per il passato operata dal decreto-legge n. 450 del 1996, convertito dalla legge n. 641 del 1996;

successivamente la Corte costituzionale, con sentenza n. 27 del 1998, dichiarava la fondatezza della censura e dichiarava l'incostituzionalità della legge n. 210 del 1992 nella parte in cui escludeva dall'indennizzo i cittadini danneggiati da vaccinazione antipoliomielitica nell'arco

temporale compreso tra il 1959 ed il 1966, costringendo il legislatore a rettificare il disposto normativo cassato, con legge n. 362 del 1999;

all'esito del giudizio, in data 2 dicembre 2003 il Tribunale di Trento ha condannato il Ministero della salute a conferire alla signora Riccarda Vaia, l'indennizzo previsto dalla legge n. 210 del 1992, e l'assegno *una tantum* di cui alla legge n. 238 del 1997 con decorrenza dall'anno 1960, ma abbattuto del 70 per cento del suo valore attuale per tutti gli anni precedenti la presentazione della domanda amministrativa;

la sentenza n. 187/2003 del Tribunale di Trento ha concluso la causa n. 627/96 dopo ben 7 anni di giudizio;

l'importo dell'indennizzo dovuto per il passato ha subito un forte abbattimento ai sensi del decreto-legge n. 450 del 1996, convertito dalla legge n. 641 del 1996;

tuttavia il giorno del deposito della sentenza è stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il decreto interministeriale a firma dei Ministri Sirchia e Tremonti che riconosce ai soggetti che abbiano subito danni da emotrasfusione (consistente in contagio dal *virus* dell'epatite C) già beneficiari di indennizzo ai sensi della legge n. 210 del 1992, il diritto a percepire una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei danni che varia da 388.000 euro, per chi non abbia almeno una sentenza favorevole, fino a 400.000 euro, per chi abbia almeno una sentenza favorevole, ma escludendo dal diritto al risarcimento tutti coloro che abbiano subito vaccinazione obbligatoria o consigliata;

ciò comporta una ingiustificabile disparità di trattamento tra i cittadini danneggiati da trattamento sanitario obbligatorio o incentivato, (come Riccarda Vaia, ai quali spetta soltanto l'indennizzo vitalizio *ex* legge n. 210 del 1992), ed i cittadini danneggiati da trattamento sanitario facoltativo (emotrasfusione) ai quali viene conferito anche un significativo risarcimento del danno, senza tener conto del

fatto che normalmente soltanto i primi subiscono il danno fin dalla più tenera età ed avrebbero maggior diritto all'attribuzione del beneficio risarcitorio-compensativo del maggior danno ricevuto;

la signora Vaia ha chiesto in giudizio la corresponsione dell'assegno vitalizio previsto dalla legge con decorrenza dalla data della lesione, nella stessa misura attualmente prevista dalla legge e con interessi e rivalutazione, mentre le è stato riconosciuto una assegno *una tantum* che ha un valore puramente simbolico, poiché consiste in una somma pari a circa cinque euro al giorno per tutti gli anni trascorsi dal 1960 al 1995, che pare più un'elemosina che un indennizzo;

il decreto dirigenziale del 17 novembre 2003, a firma del Direttore generale del Ministero della salute, dottor Filippo Palumbo, quantifica in 452.311,21 euro il risarcimento riconosciuto agli emotrasfusi che abbiano un'età compresa tra 41 e 50 anni che abbiano almeno una sentenza favorevole;

il problema è stato sollevato anche in Senato con interrogazione parlamentare a firma di dodici senatori di tutte le forze politiche ma non risulta aver ricevuto una risposta concreta e fattiva da parte del Ministro —:

se ritenga giusto che alla signora Riccarda Vaia, gravemente invalida a causa di vaccinazione antipoliomielitica, venga attribuito un indennizzo di cinque euro al giorno per i quaranta anni trascorsi dal 1960 ad oggi, a titolo di totale risarcimento di tutti i danni patiti, mentre ad un emotrasfuso che abbia subito un danno molto minore, e nei limiti della prescrizione decennale, viene riconosciuto un risarcimento di 400.000 euro aggiuntivo rispetto all'assegno vitalizio previsto dalla legge n. 210 del 1992;

se non ritenga opportuno costituire con le associazioni dei danneggiati da vaccinazioni una Commissione paritetica per la valutazione e quantificazione dei danni provocati da trattamenti sanitari

obbligatori o fortemente incentivati dalle autorità sanitarie, al fine di accertare definitivamente il numero dei cittadini danneggiati negli ultimi quaranta anni e predisporre un piano finanziario di intervento e di risarcimento di tutti coloro che hanno subito gravi danni alla salute, come la signora Riccarda Vaia;

se non ritenga corretto rinunciare, tramite la competente Avvocatura dello Stato, ad ogni contestazione in giudizio contro la sentenza del Tribunale di Trento, preferendo la meno dispendiosa strada dell'accordo transattivo, come è stato fatto per gli emotrasfusi (anche privi di sentenza favorevole), con il regolamento interministeriale pubblicato il 2 dicembre 2003 in attuazione del decreto-legge n. 89 del 23 aprile 2003. (4-09619)

---

**Apposizione di una firma  
ad una mozione.**

La mozione Realacci e altri n. 1-00350, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della

seduta del 29 marzo 2004, deve intendersi sottoscritta anche dal deputato Sereni.

**Apposizione di una firma  
ad una interrogazione.**

L'interrogazione a risposta scritta Ruzante n. 4-06135, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 28 aprile 2003, deve intendersi sottoscritta anche dal deputato Motta.

*ERRATA CORRIGE*

Mozione Maura Cossutta e altri n. 1-00351 pubblicata nell'Allegato B ai resoconti della seduta n. 447 del 30 marzo 2004. Alla pagina 13494, prima colonna, dalla ottava alla undicesima riga deve leggersi: (1-00351) « Maura Cossutta, Vertone, Rizzo, Armando Cossutta, Diliberto, Bellillo, Nesi, Pistone, Sgobio, Boato ». e non: (1-00351) « Maura Cossutta, Rizzo, Armando Cossutta, Diliberto, Bellillo, Nesi, Pistone, Sgobio, Vertone, Boato », come stampato.